

ART. 32
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene rilevato dall'ente gestore due volte all'anno, in base alle risultanze dell'anagrafe.

La rilevazione del primo gennaio ha valore sino al 30 giugno, quella del primo luglio ha valore sino al 31 dicembre. Per i nuclei familiari sorti nei corso di tali periodi si fa riferimento al n. di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizioni per propri usi e per quelli dei familiari, si attribuisce n. 1 componente per superfici fino a 120 mq e n. 2 componenti per le superfici oltre i 120 mq. A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per la definizione sia della quota fissa che di quella variabile della TARI, sono esclusi quei componenti che, pur essendo residenti presso il nucleo familiare, risultano ricoverati in maniera permanente in istituti di cura o di riposo. Qualora il nucleo familiare è costituito da un solo componente si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 38 bis del presente regolamento.

Per le modalità applicative si rimanda all'articolo 38 bis del regolamento IUC.

4. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da rispettare la proporzione di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.